



CITTÁ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA N. 106
DEL 08/01/2022

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri sindacali

PREMESSO che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

VISTO l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

RILEVATO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, sull'intero territorio regionale: "La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022";

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*
- l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che *"...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)"*;

VISTA l'Ordinanza del 24-12-2021 del Ministero della salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia." pubblicata nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2021, n. 305, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Calabria ha disposto l'applicazione, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Calabria n. 01 dell'1 gennaio 2022 - "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, nell'area metropolitana di Reggio Calabria;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO che

- ✓ tra gli altri, nel Comune di Rosarno, si applicano, dal 2 gennaio 2022 per un periodo di 8 giorni e, pertanto, fino a tutto il 9 gennaio 2022, le misure inerenti alla c.d. "zona arancione", secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all'art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- ✓ con nota prot. 64861 del 30 dicembre 2021 il Commissario Straordinario dell'Asp di Reggio Calabria ha comunicato che nei territori interessati alla c.d. "zona arancione", *"sussiste una situazione di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2, per il superamento di diversi parametri indicati nella circolare regionale prot. 494037/2021, proponendo l'adozione delle misure di Sanità Pubblica nei territori de quo"*;
- ✓ L'ordinanza regionale ha sottolineato che *"in forza del principio di precauzione e a tutela dei gruppi più vulnerabili, a fronte della situazione problematica comunque rappresentata, è necessario provvedere ad adottare misure di mitigazione utili a ridurre il numero dei casi"*

confermati e a frenare la trasmissione del contagio nei territori dei Comuni evidenziati dall'Asp di Reggio Calabria";

TENUTO CONTO, inoltre, della nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)", n. 420 del 7.01.2022, ad oggetto " Proposta chiusura scuole" con la quale informa che " l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid 19 è in crescita e che la pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile" e, pertanto chiede " di valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione dell'epidemia";

TENUTO CONTO di quanto fissato nella circolare regionale prot. 494037 del 15 novembre 2021 recante "provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica: aggiornamenti indicazioni" che ha definito ulteriori criteri per la valutazione e classificazione del rischio tra i quali i livelli percentuali della popolazione immunizzata;

CONSIDERATO che

- ✓ la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio comunale di Rosarno ha fatto registrare una impennata della curva epidemiologica, incidendo inevitabilmente anche sulla pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;
- ✓ la strategia di mitigazione e contenimento richiede - accanto al rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto e divieto di assembramento - una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d'età, con il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali;
- ✓ in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari necessari a contenere l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;
- ✓ la Regione Calabria sta promuovendo numerose iniziative al fine rafforzare la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale e, in particolare, intende incrementare ulteriormente la proporzione di immunizzati tra soggetti under 18, anche in considerazione del fatto che la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, ha avuto inizio solo dal 16 dicembre 2021;
- ✓ la Regione Calabria ha inteso utilizzare il periodo di festività natalizie, unitamente alle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2022, per la realizzazione degli "open vax day" in tutto il territorio regionale, particolarmente dedicati alla fascia di popolazione under 18;
- ✓ all'uopo la Regione Calabria ha ritenuto opportuno procrastinare alla data del 10 gennaio 2022, la ripresa delle attività didattiche delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, in cui si prevedeva che dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 non si tenessero lezioni per le Festività natalizie;
- ✓ le giornate di sospensione delle attività didattiche, sono utilizzate per promuovere le iniziative regionali finalizzate alla vaccinazione della popolazione studentesca interessata e, allo stesso tempo, consentono alle Istituzioni scolastiche di organizzare più compiutamente la ripresa delle attività, anche nell'ottica dell'interazione con le Istituzioni sanitarie, alla luce delle disposizioni emergenziali nazionali introdotte di recente;

TENUTO CONTO che gli effetti delle richiamate iniziative di estensione della copertura vaccinale richiedono, per una completa efficacia, il decorso di un certo periodo di tempo, durante il quale, comunque, le strutture sanitarie preposte ad assicurare l'effettività del diritto alla salute sono so-

vraesposte, per come rappresentato dal Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)", giusta nota prot. n. 420 del 7.01.2022;

EVIDENZIATO che l'epidemia registra una fase delicata per l'aumento considerevole dei contagi, sintomaticamente riscontrabile dal passaggio da zona gialla a zona arancione e per come certificato anche dall'adozione crescente delle ordinanze di quarantena/isolamento contumaciale in caso di accertata positività da Covid19 nel territorio comunale;

DATO ATTO dell'adozione, sul territorio comunale, di un numero significativo di ordinanze di isolamento contumaciale ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, emesse ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ovvero per i motivi di igiene e sanità pubblica ;

PRESO ATTO che nel dispositivo dell'ordinanza regionale n. 1 dell'1.01.2022, il Presidente della Regione ha ordinato la seguente disposizione: *"qualora se ne ravvisasse l'urgente e immediata necessità i Sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all'adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio"*;

CONSIDERATO che l'attuale evoluzione della diffusione nel territorio della patologia da SARSCOV2 desta grande preoccupazione, anche e soprattutto, per il notevole carico sulle strutture sanitarie e in particolar modo sul Grande Ospedale Metropolitano, Bianchi Melacrino Morelli, struttura sanitaria di riferimento;

RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ai sensi legge 23 dicembre 1978, n. 833 comma 3, disporre la temporanea sospensione delle attività didattiche;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 117 comma 2 della Costituzione Italiana la tutela della salute è materia di legislazione concorrente e che pertanto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

TENUTO CONTO che, per come confermato da recente giurisprudenza, il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto di alcune condizioni: agire entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento, predeterminare la durata degli effetti dell'ordinanza e motivare in modo puntuale, sulla base dei dati epidemiologici del territorio in un dato momento, la presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario;

ATTESO che nel rispetto del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico l'iniziativa dei sindaci, quale rappresentante della collettività locale, può rappresentare, in certi casi, l'arma migliore per fermare tempestivamente eventuali *cluster* locali;

RICHIAMATA la nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)", n. 420 del 7.01.2022, ad oggetto " Proposta chiusura scuole" con la quale informa che "l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid 19 è in crescita e che la pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile";

ATTESO CHE l'espansione epidemica da Sars-CoV-2, per come evidenziato dal Commissario Straordinario dell'Asp di Reggio Calabria con nota prot. 64861 del 30 dicembre 2021, è, in atto, notevolmente, in aumento;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio a livello regionale per l'intera area metropolitana di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo;

VALUTATO, in considerazione sia dell'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio cittadino, sia della necessità di non vanificare gli sforzi di decongestionamento dell'ospedale reggino, di dover intervenire a tutela della sanità pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di contingibilità ed urgenza a tutela della sanità pubblica, di cui all'articolo 32 comma 3 della legge 833/1978;

ORDINA

per i motivi di igiene e sanità pubblica rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in particolare tra la popolazione scolastica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 :

- a. sull'intero territorio comunale la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private, ricadenti nel territorio del Comune di Rosarno, con decorrenza **dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022**, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;
- b. che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DEMANDA

all'Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- ai Dirigenti scolastici;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione;
- ai messi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Lì, 08/01/2022

Per la Commissione Straordinaria

MANCUSO